



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

24/10/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Risorse Umane

Oggetto

Imprese di autotrasporto – armonizzazione indirizzi interpretativi sui tempi di guida e di riposo

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666
<http://www.cnatreviso.it/>

Ai conducenti che effettuano trasporti su strada, sia in conto terzi che in conto proprio, alla guida dei seguenti automezzi, si applica il Regolamento 561/2006/CE, in materia di tempi di guida e di riposo:

- veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci;

- veicoli atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente.

Tali veicoli sono muniti di apposito apparecchio di controllo (cronotachigrafo digitale o analogico), nel quale vengono registrati i tempi di guida e riposo del conducente.

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è punita dall'art.174 del Codice della strada, come modificato dalla Legge n.120/2010 (cfr "vedi anche").

L'applicazione di tali disposizioni ha fatto sorgere numerosi problemi interpretativi, alcuni dei quali sono stati affrontati e risolti direttamente dalla Commissione Europea attraverso specifiche decisioni e note di orientamento indirizzate agli Stati membri.

Nei capitoli che seguono si commentano le indicazioni che i Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti hanno fornito attraverso una circolare congiunta del 22 luglio 2011, al fine di uniformare l'applicazione del regolamento n.561/2006 tra le autorità incaricate dei controlli, alla luce anche dei predetti orientamenti europei.

1) Calcolo della durata massima del riposo giornaliero

Per "riposo giornaliero" [art.4, lettera g), Reg. 561/2006] si intende il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo. Esso comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare", sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto":

- **"periodo di riposo giornaliero regolare"**: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;

- **"periodo di riposo giornaliero ridotto"**: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale (art.8, paragrafo 2 del Reg. n.561/2006).

Un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato, con la conseguenza che i periodi di guida che lo precedono e lo seguono si considerano continuativi, cioè facenti parte di un unico periodo di guida. Ciò può comportare il superamento del limite massimo consentito con la conseguente applicazione della sanzione prevista in questi casi, alla quale si aggiunge quella per il mancato godimento del riposo giornaliero.

Attraverso la Decisione del 7.06.11, la Commissione UE ha tuttavia raccomandato di applicare la sanzione per superamento del periodo massimo di guida solo

quando l'intervallo è minore di 7 ore, ferma restando l'infrazione per non aver effettuato il riposo.

Gli organi di vigilanza applicheranno pertanto la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente effettui tra un periodo di guida e l'altro un periodo di riposo di almeno 7 ore. Il conducente sanzionato non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero (art.174, c.11 Codice della strada – cfr. “vedi anche”).

2) Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con soste frequenti

I Ministeri ribadiscono quanto già indicato nello scorso mese di giugno nel rispondere ai quesiti posti dalla FITA del Veneto (cfr. “vedi anche”).

I cronotachigrafi digitali registrano periodi di guida brevissimi, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di un minuto (un periodo di guida superiore a 5 secondi viene registrato come un minuto. In caso di soste frequenti, operazioni di carico e scarico ripetute, tale anomalia può incidere negativamente sulla durata massima del periodo di guida del conducente che utilizza un mezzo dotato di cronotachigrafo digitale rispetto a quello ancora dotato del modello analogico.

Al fine di porre rimedio a tale anomalia, la Commissione Europea ha stabilito (nota di orientamento n.4) che a tali conducenti è concesso sottrarre un minuto per ogni periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza.

La tolleranza può essere concessa solo ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri, alla condizione che vi sia la prova delle frequenti soste effettuate.

- Ministero del lavoro

Su tale questione il Ministero del lavoro ha inizialmente precisato (circ. 2140 del 5.10.11) che detta tolleranza potrà essere applicata soltanto fino al 30 settembre 2011. Dal 1° ottobre è infatti prevista l'installazione di cronotachigrafi digitali di nuova generazione che calcolano automaticamente tale tolleranza. Con successiva nota del 13 ottobre, lo stesso Ministero ha precisato che in realtà lo sforamento (c.d. “regola del minuto”) continuerà ad applicarsi ai mezzi dotati dei vecchi cronotachigrafi che possono liberamente circolare mentre non potrà più essere applicato ai tachigrafi omologati dal 1° ottobre 2011.

3) Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero

I Ministeri riprendono la nota di orientamento n.3 della Commissione Europea che ha indicato l'approccio da seguire qualora vi sia la necessità di interrompere la pausa o il riposo giornaliero o settimanale per spostare il veicolo, ribadendo anche in questo caso quanto già indicato nello scorso mese di giugno nel rispondere ai quesiti posti dalla FITA del Veneto (cfr. “vedi anche”).

Rammentiamo in proposito che dopo un periodo di guida di 4,5 ore, il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Tale interruzione può essere fruita anche tramite un primo periodo di 15 minuti, seguito da un secondo di almeno 30 minuti, intercalati in modo tale da assicurare il rispetto dei suddetti limiti (es. 3 ore di guida + 15 minuti di riposo + 1,5 di guida + 30 minuti di riposo).

In presenza di circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza o a seguito di un ordine specifico impartito da un organo di polizia o da un'altra autorità, che impongano di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo senza essere sanzionato.

Rientrano nelle “circostanze straordinarie” anche le situazioni nelle quali il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale. Tali interruzioni non possono pertanto essere considerate un'infrazione.

In questi casi il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha

determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, facendo vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal).

Nel caso in cui ciò non fosse possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.

L'interruzione della pausa o del riposo deve avvenire solamente "per alcuni minuti", e deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non diventare una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti tassativamente dalla normativa comunitaria.

Il mancato rispetto di quanto illustrato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174 del Codice della Strada per violazione dei periodi di interruzione della guida o del riposo giornaliero (cfr. "vedi anche").

4) Obbligo di registrazione del riposo giornaliero

Anche su questo ulteriore argomento i Ministeri confermano quanto già specificato nello scorso mese di giugno nel rispondere ai quesiti posti dalla FITA del Veneto (cfr. "vedi anche").

I periodi di riposo giornaliero vanno registrati o inseriti manualmente nel cronotachigrafo, sotto il simbolo del "lettino", anche quando il conducente si allontana dal veicolo (per fruire del riposo giornaliero) portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.

L'inosservanza comporterà la violazione di cui all'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell'art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero.

5) Campo di applicazione del Reg. n.561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali

I Ministeri forniscono indicazioni specifiche in merito all'applicabilità del regolamento n.561/2006 e dell'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo in alcune attività particolari.

- trasporti non commerciali

I trasporti effettuati con veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento n.561/2006 (art.3, par.1, lett. h).

Ciò comporta che l'attività di trasporto di cose avente le suddette caratteristiche non soggiace nemmeno all'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo. Qualora invece l'attività sia espletata a fini commerciali il veicolo dovrà essere dotato del cronotachigrafo.

- veicoli immatricolati per uso speciale

Secondo quanto previsto dal Codice della strada [(art.54, c.1, lettera g) del D.lgs. n.285/92], si considerano autoveicoli (cioè veicoli a motore con almeno quattro ruote) per uso speciale i veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

A titolo esemplificativo, i Ministeri richiamano i c.d. "auto negozi" e cioè quei mezzi utilizzati ad esempio per la vendita ambulante di alimenti e bevande.

Tali veicoli devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci come invece previsto dal regolamento [(art.2, paragrafo 1, lettera a): trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi superiore a 3,5 tonnellate].

Occorre tuttavia tenere presente che poiché la definizione di "veicoli per uso speciale" deriva da una norma nazionale (codice della strada), può accadere che

all'estero tali veicoli siano classificati diversamente e quindi sottoposti ad obblighi diversi.

- spurgo dei pozzi neri

In merito ai veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri viene chiarito che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale (vedi punto precedente), sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici (DM 20 giugno 2007). In tale ultima ipotesi l'esenzione è però limitata al territorio nazionale.

- servizi di nettezza urbana

Tra i veicoli esentati dal DM 20 giugno 2007, rientrano anche quelli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana per la raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via, per essere trasportati al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non rientrano invece nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.

6) Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti

Nella nota ministeriale vengono riportate anche alcune indicazioni che riguardano il modulo di controllo delle assenze dei conducenti introdotto dal D.lgs. n.144/08 (cfr. "vedi anche").

- esenzione dall'obbligo di compilazione

Viene innanzitutto chiarito che il conducente che guida sempre lo stesso veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo non è tenuto a compilare il modulo delle assenze al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Se invece alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il modulo deve essere compilato per giustificare lo svolgimento di altre mansioni diverse dalla guida o la conduzione di veicoli esenti, con riferimento all'attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento.

- sottoscrizione del modulo

Il modulo va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. L'imprenditore può quindi delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

- modalità di compilazione del modulo

Il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile (art.9, c.1, D.lgs. 144/08). Secondo i Ministeri, ciò non esclude la possibilità di utilizzare modelli prestampati in formato elettronico **parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.**

- attestazione del riposo settimanale

In merito alle modalità di attestazione del riposo settimanale i Ministeri confermano quanto già specificato nello scorso mese di giugno nel rispondere ai quesiti posti dalla FITA del Veneto (cfr. "vedi anche").

Il riposo settimanale (periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo) può essere:

- **regolare**: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore

- **ridotto**: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore continuative. In tale ipotesi, la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Viene chiarito che il riposo settimanale non va registrato sul modulo che attesta l'assenza del conducente ma nell'apparecchio di controllo:

- **cronotachigrafo analogico**: se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Il conducente può cioè estrarre il disco cronotachigrafico alla fine della propria attività ed inserirne uno nuovo all'inizio della giornata successiva, senza dover far nulla per dimostrare l'effettuazione del riposo giornaliero. In caso di controlli stradali il conducente può quindi esibire solo i fogli di registrazione delle giornate in

cui ha lavorato.

- cronotachigrafo digitale: al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta.

- consegna dell'attestato per ferie o malattia

Il modulo deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire in caso di controllo da parte della polizia.

Se il conducente riprende l'attività di guida dopo un periodo di assenza (es. ferie, malattia, ecc.), in luogo diverso dalla sede dell'azienda da cui dipende, senza avere quindi la possibilità di passare a ritirare il documento originale compilato dal datore di lavoro, può esibire una copia del documento che gli sarà stato inviato per fax o per via telematica.

7) Frazionamento del periodo di interruzione alla guida

Secondo quanto previsto dall'art.7 del regolamento, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere anche fruita in modo frazionato: interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle interruzioni di cui sopra.

I Ministeri chiariscono in proposito che la sequenza delle interruzioni (almeno 15 minuti seguita da una di almeno 30 minuti) è tassativa e non può essere invertita o modificata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.174 del Codice della strada (cfr. "vedi anche").

Con l'occasione viene inoltre ricordato che nella determinazione del periodo di guida di quattro ore e mezza, deve essere considerata la sola attività di guida del veicolo escludendo i periodi di esecuzione di "altre mansioni". Rientrano in tale ambito le attività che rientrano nel computo dell'orario di lavoro (art.3, D.lgs. 234/2007) diverse dalla guida (es. carico scarico, pulizia e manutenzione del veicolo, ecc.).

8) Autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico

Il regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri (art.3, lett.a).

Per "servizio regolare di linea con percorso non superiore a 50 chilometri" deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50.

Il conducente non è pertanto tenuto ad inserire la propria carta tachigrafo né a registrare l'attività di guida attraverso il tachigrafo, se non effettua percorsi superiori ai 50 chilometri. Nel diverso caso in cui il servizio di linea prevede una percorrenza superiore a 50 chilometri, il conducente dovrà utilizzare il cronotachigrafo e munirsi del modulo delle assenze relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio di linea escluso dall'applicazione del regolamento, contrassegnando la causale 17 "era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n.561/2006 o dell'accordo AETS".

Il conducente che guida sempre lo stesso veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo, non deve compilare il modulo delle assenze. Al contrario, se alterna periodi di guida di veicoli esenti con veicoli soggetti all'obbligo, il modulo assenze deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida o la conduzione di veicoli esenti

In relazione al campo di applicazione del Regolamento, i Ministeri ritengono infine che non vi siano motivi ostativi affinché un autobus munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con percorso non superiore a 50 chilometri.

- Trasporto scolastico

Nella circolare viene altresì chiarito che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico aventi le caratteristiche del DM 18 aprile 1997 (disciplina del trasporto scolastico), devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. Sono quindi esentati i veicoli che operano entro un raggio di 50 chilometri. Il viaggio di ritorno non va infatti considerato nella determinazione del limite dei 50 chilometri.

9) Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali

I conducenti possono guidare per un periodo massimo di 90 ore nell'arco di due settimane consecutive (art.6, c.3 del regolamento). La durata massima di guida settimanale non può tuttavia superare le 56 ore. Il conducente può quindi guidare fino a 56 ore in una settimana, a condizione che, sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di guida.

- Esempi ministeriali

a) 1° settimana 56 ore di guida, 2° settimana 34 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34 ore: sequenza corretta.

b) 1° settimana 34 ore, 2° settimana 56 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34 ore: la sequenza non è corretta perché tra la 2° e la 3° settimana si superano le 90 ore.

- Regime sanzionatorio

Il superamento del periodo massimo di guida settimanale o bisettimanale è sanzionato dall'art.174 del Codice della strada, in forma graduale a seconda che la percentuale di superamento sia entro il 10%, oltre tale limite ma entro il 20%, oltre il 20%, come da tabella che segue. A tale proposito la circolare ribadisce che la base di calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale parametrare la sanzione è di 56 ore per il periodo settimanale e 90 per quello bisettimanale.

VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE

56 ORE SETTIMANALI		90 ORE BISETTIMANALI	
Percentuale	Eccedenza	Percentuale	Eccedenza
Entro il 10%	Fino a 5 ore e 36 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti. Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).	Entro il 10%	Fino a 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore. Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).
	Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.		Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.
Oltre il 10% ma entro il 20%		Oltre il 10% ma entro il 20%	

Oltre il 20%	Oltre 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.	Oltre il 20%	Oltre 108 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.
--------------	---	--------------	---

- Rinvio del riposo settimanale

Nell'ambito dei servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri è ammesso (paragrafo 6-bis del reg. 561/2006 aggiunto dal Reg. 1073/2009) rinviare il riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo, partendo dal precedente periodo di riposo settimanale, alle seguenti condizioni:

- il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
- dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
 - due regolari periodi di riposo settimanale;
 - oppure
 - un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione va tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.

10) Notificazione delle violazioni al Regolamento accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale

Il Codice della strada prevede l'obbligo di notificare immediatamente al conducente le violazioni alle norme del Regolamento accertate dall'esame dei dati scaricati dal cronotachigrafo digitale relativi ai 28 giorni precedenti, a seguito di controllo su strada. Tuttavia, in considerazione del tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati nonché all'eventuale verbalizzazione, i Ministeri ritengono possibile differire la notificazione delle violazioni considerato che l'obbligo di notificazione immediata sussiste solo "quando è possibile" (art.200, c.1 del C.d.s.).

Lo scarico dei dati deve essere formalizzato poiché costituisce l'atto di accertamento (art.13, L.689/81) dal quale decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione dell'illecito.

11) Circolazione dei veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida

La circolazione di autocarri in aree private è sottratta all'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006. Pertanto, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto del regolamento all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

Tale attività non può tuttavia essere considerata come riposo giornaliero o settimanale ma va comunque registrata:

- cronotachigrafo analogico: annotazioni manuali su un foglio di registrazione in cui sia registrata l'attività come permanenza sul lavoro (simbolo martelletti incrociati);
- tachigrafo digitale: "out of scope" (fuori campo applicazione) o equivalente.

12) Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai 28 giorni in caso di guida sia di veicoli muniti di cronotachigrafo analogico che digitale

Il conducente che guida un automezzo dotato di cronotachigrafo **analogico** deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

- i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti;
- la carta del conducente se è titolare della stessa;
- ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti.

Quando invece il conducente guida un veicolo munito di tachigrafo **digitale**, deve

essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

- la carta di conducente di cui è titolare;
- ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti;
- i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui sopra nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di cronotachigrafo analogico.

In caso di guida promiscua nei 28 giorni (cioè conduzione sia di veicoli con apparecchi analogici che digitale) il conducente deve esibire in sede di controllo:

- i fogli di registrazione (cd. "dischi") dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di tachigrafo analogico;
- la carta del conducente (sulla quale sono registrati tutti i dati rilevati dal tachigrafo) per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di tachigrafo digitale.

Il conducente che non ha con sé la carta del conducente per ragioni giustificabili (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio digitale.

La circolare precisa infine che non può essere sanzionato il conducente che esibisce la carta del conducente e non la stampa dell'attività svolta, se l'organo di vigilanza non è in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

13) Frequenza del riposo giornaliero e "multipresenza"

Il numero di ore nell'arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo:

- entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale se alla guida vi è un solo conducente;
- entro le 30 ore successive quando invece, sono presenti a bordo più conducenti che si alternano alla guida (c.d. multipresenza).

I Ministeri chiariscono che per potersi considerare "multipresenza", e quindi disporre di un arco temporale più ampio, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. La mancanza del secondo conducente è ammessa solo per la prima ora di viaggio [(art.4, lettera o) del regolamento].